



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 5736/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

**TRA**

**ATTORI**

**E**

**Poste Italiane**

**CONVENUTA**

**OGGETTO del giudizio:** 140102 - titoli di credito

**CONCLUSIONI delle parti:**

glio

Voglia lo Spettabile Tribunale adito, contrarius reiectis, così giudicare:

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:** Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di Poste Italiane Spa per le ragioni in premessa, dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per l'effetto, condannare Poste Italiane SpA a restituire

somma di euro 24.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo; in quanto al



somma di euro 21.000,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare il grave inadempimento di Poste Italiane SpA. in occasione del collocamento dei buoni fruttiferi postali in date 19.08.2022 e 21.09.2022 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in premessa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla convenuta di

di

De

età

attiva, la somma di euro 24.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;

, in via di solidarietà attiva, la somma di euro 21.000,00 e condannando Poste Italiane ex art. 1453, comma 1° c.c. al risarcimento del danno a favore degli attori comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi secondo le condizioni previste, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'inadempimento di Poste Italiane Spa in relazione al collocamento dei buoni fruttiferi postali di cui in premessa e, per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore

n proprio e in qualità di erede della Signora

in qualità di eredi

, in via di solidarietà attiva, la somma di euro 24.500,00 oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo; in quanto al Signor in proprio e in qualità di erede della

e ai Signori in qualità di erede della Sig

) oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti secondo le condizioni previste e gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo, con vittoria di spese, di spese e compenso professionale, oltre IVA e C.P.A.

IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare mezzi istruttori e presentare lista testi.

IN TUTTI I CASI: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.



Per Poste Italiane S.p.A. (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 04.01.2024):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

Nel merito:

- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai sigg.ri De Nicolo in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;

- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dall'attore in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa

Con l'atto introduttivo del giudizio,

....., i primi due sia in proprio che in qualità di eredi di ..... ed il terzo soltanto quale erede di ..... a, premesso che la predetta *de cuius*, unitamente a ..... , nonché unitamente a ..... ), aveva acquistato dei buoni fruttiferi postali cartacei con pari facoltà di rimborso di durata settennale, senza che fosse stato evidenziato, in violazione della normativa vigente, il relativo termine di prescrizione, e sostenendo altresì che Poste Italiane S.p.A., opponendo la prescrizione del credito, non aveva proceduto al rimborso, hanno evocato in giudizio la società in questione rassegnando nei suoi confronti conclusioni di merito di tenore analogo a quello riportato in epigrafe.

Poste Italiane S.p.A. ha domandato il rigetto della domanda avversaria, di cui ha sostenuto l'infondatezza.

La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

### I fatti di causa

..... risultano aver sottoscritto i buoni postali fruttiferi elencati come segue nell'atto introduttivo del giudizio:

- buono postale fruttifero n. 14637610456 emesso il 09.01.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 14637710433 emesso il 09.01.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 93200410245 emesso il 09.03.2002 di euro 1000,00;



- buono postale fruttifero n. 93200210291 emesso il 09.03.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 93200510222 emesso il 09.03.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 93200310268 emesso il 09.03.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 53250810455 emesso il 18.09.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 93206810261 emesso il 18.09.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 93206710284 emesso il 18.09.2002 di euro 1000,00.

a risultano aver sottoscritto i

buoni postali fruttiferi elencati come segue nell'atto introduttivo del giudizio:

- buono postale fruttifero n. 14637510479 emesso il 09.01.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 53449210385 emesso il 09.01.2002 di euro 2500,00;
- buono postale fruttifero n. 53249210451 emesso il 09.03.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 53249310428 emesso il 09.03.2002 di euro 5000,00;
- buono postale fruttifero n. 93203410206 emesso il 29.05.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 93203510276 emesso il 29.05.2002 di euro 1000,00;
- buono postale fruttifero n. 80941810343 emesso il 29.05.2002 di euro 2500,00;
- buono postale fruttifero n. 80941910320 emesso il 29.05.2002 di euro 2500,00.

I buoni in questione avevano una durata di sette anni dalla data di emissione ed erano sottoposti al termine di prescrizione decennale decorrente dalla loro scadenza.

Il termine di prescrizione, dunque, risulta decorso non più tardi del 19 settembre 2019.

Pertanto, allorché, nel 2022, i titolari dei buoni si sono presentati presso l'Ufficio Postale per riscuotere le somme dovute, gli stessi si sono sentiti opporre la prescrizione.

I titoli per cui è causa riportano sia una duplice indicazione del fatto che essi erano "a termine", sia l'ulteriore indicazione manoscritta delle serie a cui appartenevano.

Le serie in questione sono due.

La prima serie è la AA3, disciplinata dal D.M. 17 ottobre 2001 (cfr.: doc. 2 della resistente); per tali buoni era previsto un rendimento pari al 35% del capitale



investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.

La seconda serie è la AA4, disciplinata dal D.M. 18 aprile 2002 (cfr.: doc. 3 della resistente); per tali buoni era previsto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.

Per la serie AA3, la durata di sette anni è stabilita dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2001 sopra indicato.

Analogamente, per la serie AA4, la durata di sette anni è stabilita dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002 sopra indicato.

Quanto alla prescrizione decennale, l'art. 8, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a "*condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi*" prevede, in maniera generale, che "*i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".

L'art. 3, comma 1, di quest'ultimo Decreto Ministeriale dispone che "*per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*".

A sua volta, l'art. 6, comma 1, del medesimo Decreto da ultimo citato stabilisce che "*Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali*".

Con l'art. 9 del medesimo Decreto, risulta essere stato abrogato, tra l'altro, "*il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del buono ..." alle parole "...ed il periodo di prescrizione"*", sicché nessuna violazione della norma in questione può essere prospettata nella fattispecie.

Per quanto concerne il foglio informativo, gli odierni ricorrenti hanno negato di averlo ricevuto all'atto della sottoscrizione dei titoli.

Poste Italiane S.p.A., al contrario, ha affermato di averlo consegnato.

Al riguardo, deve ritenersi che fosse a carico della società resistente l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna ovvero del carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento, e ciò sia secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 1218 c.c., sia avuto riguardo al fatto che, diversamente opinando, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di fornire la prova di una circostanza negativa.

Ciò posto, pur dovendo rilevarsi che la dimostrazione della consegna del foglio informativo è alquanto difficoltosa da fornire, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di causa (oltre venti anni) e dell'insussistenza di un obbligo di farsi rilasciare una ricevuta scritta in relazione all'incombente, non può neppure omettersi di tenere in considerazione il fatto che la società resistente



non ha offerto alcuna prova, neppure indiziaria, della prassi osservata negli uffici postali nel periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione dei buoni per cui è causa.

In proposito, al contrario, sebbene il provvedimento emesso dall'AGCM nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in data 18 ottobre 2022, prodotto dai ricorrenti sub doc. 1, riguardi un periodo assai successivo rispetto a quello dei fatti oggetto del presente giudizio, va ugualmente considerato che la prassi più recente ivi attestata, a pagina 7, era quella di consegnare il foglio informativo solo a coloro che lo avessero richiesto espressamente, prassi, questa, che non appare conforme alla previsione di cui all'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000.

Si noti, al riguardo, che, mentre i buoni emessi nella vigenza dell'art. 3 D.M. 8 ottobre 1998 dovevano contenere, tra l'altro, *“un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”*, i titoli prodotti in atti, emessi in virtù della normativa successivamente emanata, non riportano le suddette indicazioni, le quali, invece, si ricavano proprio dal foglio informativo.

Ciò posto, vanno svolte le seguenti considerazioni giuridiche.

### Considerazioni giuridiche

I. Deve premettersi che il provvedimento emesso dall'AGCM nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in data 18 ottobre 2022, prodotto dai ricorrenti sub doc. 1, non rileva ai fini della prova nel caso di specie.

Invero, premesso che le doglianze dei ricorrenti riguardano le modalità di collocamento sul mercato di titoli emessi nel 2002, non può non rilevarsi che, al contrario, il provvedimento dell'Autorità Garante, innanzi menzionato, con specifico riferimento alla condotta tenuta in fase di collocamento dei Buoni, fase in cui si assume che Poste Italiane S.p.A. abbia *“omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini”*, e/o abbia *“fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva”* (c.d. condotta A), ha preso in considerazione unicamente le modalità di collocamento dei buoni dell'epoca in cui esso è stato emesso (*“45. In primo luogo, con riferimento a tale ultima eccezione, si osserva che le omissioni e/o carenze informative contestate al professionista in relazione alla condotta A) attengono alle attuali modalità di collocamento dei buoni postali fruttiferi, in relazione alle quali, pertanto, è pienamente vigente la disciplina del Codice del Consumo”*), vale a dire modalità applicate in concreto circa venti anni dopo i fatti per cui è causa.

Ne deriva l'irrilevanza anche delle ulteriori deduzioni della resistente circa l'impugnazione del suddetto provvedimento e la sospensione del relativo processo.

II. Nel merito, premesso che, all'epoca di sottoscrizione dei buoni, il D. Lgs. n. 206/2005 non era ancora in essere, deve rilevarsi che, come più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale, i buoni postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito, ed il regime del prestito è disciplinato da





decreti ministeriali (cfr., per tutte: Cass., Sez. Un., sentenza n. 3963 del 11.02.2019).

Ciò implica che le condizioni dei buoni sono astrattamente conoscibili da parte di chiunque, in quanto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Deve tuttavia osservarsi che, così come le norme del D.M. 8 ottobre 1998 prevedevano che ai buoni fosse apposto *“un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”*, il successivo D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a *“condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”*, pur non prevedendo più tale apposizione ai titoli, ha tuttavia disposto all'art. 3, comma 1, che *“per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”*.

Ciò significa che le indicazioni di cui al foglio informativo hanno sostituito quelle di cui al tagliando.

A ciò si aggiunga che, come sopra si è visto, Poste Italiane S.p.A. doveva anche esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, il che costituiva per i sottoscrittori un'ulteriore possibile fonte di conoscenza delle condizioni medesime.

Tuttavia, la società resistente non ha fornito alcuna prova neanche dell'adempimento di tale obbligo.

Quanto ai titoli per cui è causa, essi, pur non riportando l'indicazione precisa della loro durata, erano espressamente denominati come *“a termine”*, sia sul frontespizio, sia sul retro.

Tale indicazione, pur essendo finalizzata a differenziare i buoni in questione da quelli ordinari, non risulta affatto univoca nel far ritenere alle persone comuni che il prestito in questione fosse assoggettato ad un termine più breve di quello ventennale.

È infatti evidente che anche un buono ventennale, in linea di principio, può essere definito come buono *“a termine”*.

Infine, i titoli, come sopra si è visto, riportavano l'indicazione manoscritta della serie, ma anche tale indicazione non era tale da fornire di per sé informazioni aggiuntive sui rendimenti e sulla durata.

Deve, al contrario, ritenersi che tali indicazioni dovessero essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, visto che esse costituiscono il nucleo stesso delle condizioni su cui si andava a formare l'accordo tra le parti.

D'altronde, attesa l'esistenza di una precisa previsione normativa di carattere generale nonché alla luce della posizione assunta da un contraente professionale, quale Poste Italiane S.p.A., equiparato, ai fini che qui interessano, agli operatori bancari, rispetto a contraenti deboli come i sottoscrittori, la consegna del foglio informativo contenente le condizioni dei buoni, ivi compresa la loro durata, non può che assumere un'importanza centrale nella conclusione del contratto.

Vanno dunque verificate le conseguenze dell'inadempimento di un siffatto obbligo.



III. I ricorrenti hanno, in primo luogo, sostenuto che l'inadempimento dell'obbligo informativo di cui innanzi abbia impedito il decorso della prescrizione decennale fino al 2022 ex art. 2941, comma primo, numero 8, c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa *“tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”*.

In punto di diritto, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2030 del 29.01.2010), nell'interpretare la norma in questione, ha affermato che *“in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui”*.

Nella specie, deve ritenersi che, sebbene la consegna del foglio informativo costituisse oggetto di un preciso obbligo, la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere affatto assimilata ad una dolosa omissione di informazioni.

IV. I ricorrenti hanno domandato, in subordine, pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della resistente alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni, ovvero, in ulteriore subordine, al solo risarcimento dei danni.

Con riferimento alla domanda di carattere risarcitorio, deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione.

Al riguardo, infatti, si osserva che, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizione, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16631 del 12.06.2023), il che, nella specie, non può essersi verificato prima del giorno in cui il decorso del decennio dalla scadenza dei buoni ha determinato l'impossibilità della riscossione da parte degli aventi diritto.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, deve aversi riguardo, oltre che al capitale perduto, anche agli interessi che sarebbero maturati, nella misura convenzionale, nel periodo della durata del prestito fruttifero.

L'eccezione di indisponibilità delle somme, sollevata dalla società resistente, va disattesa, visto che la condanna della stessa non riguarda la restituzione delle somme già devolute al fondo di garanzia per i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi, ma il risarcimento dei danni provocati da una condotta omissiva attribuibile a Poste Italiane S.p.A.





**Conseguenze delle considerazioni che precedono**

Alla luce di quanto precede, Poste Italiane S.p.A. va condannata a pagare ai ricorrenti i seguenti importi:

la somma di euro 21.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni;

la somma di euro 24.500,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni.

Sugli importi di cui sopra, poi, sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.

Ogni altra domanda va disattesa.

Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla sussistenza di contrasti giurisprudenziali in merito alle questioni oggetto di causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da

, così provvede:

1. in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna Poste Italiane S.p.A. a pagare a  
a titolo di risarcimento dei danni, le seguenti somme:
    - quanto ai buoni sottoscritti da  
, la somma di euro 21.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
    - quanto ai buoni sottoscritti da  
, la somma di euro 24.500,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni nonché oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
  2. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
  3. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
- Così deciso in Monza, in data 15 aprile 2024.

Il Giudice  
Davide De Giorgio

